

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Sistemi PET/TC, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ID2888)

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Si chiede conferma che i seguenti documenti di gara in questa fase vanno solo visionati per accettazione e non vanno restituiti firmati:

- All.4 DVRI
- All.12 Nomina responsabile trattamento dati
- Schema di Accordo Quadro
- Patto di integrità programma

Risposta

Si conferma.

2) Domanda

Nella parte del capitolato d'oneri dedicato all'offerta economica non è stata trovata alcuna indicazione relativa all'inserimento degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. Anche nella sezione "caratteristiche economiche" della scheda tecnica da compilare a sistema non sono presenti i campi per l'inserimento dei suddetti valori. Si chiede, pertanto, di precisare dove tali valori debbano essere indicati.

Risposta

Posto che, la gara ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, trova applicazione l'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023, secondo il quale *"nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale."* Non è, pertanto, prevista, per questa iniziativa, né l'indicazione dei costi della manodopera né degli oneri in materia di salute e sicurezza.

3) Domanda

Con riferimento al Capitolato d'Oneri – Par.15.3 Bioimmagini – si chiede conferma che le immagini e la busta contenente le immagini NON debbano essere anonimizzate per quanto concerne il Concorrente, ovvero che la busta contenete le bioimmagini e le bioimmagini stesse possano contenere riferimenti riconducibili al Concorrente.

Risposta

Si conferma che le bioimmagini e la busta contenente le stesse non debba essere anonimizzata relativamente al concorrente. Tuttavia, si ribadisce quanto riportato al par. 15.3 del Capitolato d'Oneri secondo il quale “La valutazione delle bioimmagini da parte della Commissione avverrà in maniera anonima con esclusivo riferimento ai dati paziente. Le bioimmagini e i report di dose dovranno essere opportunamente anonimizzati in tutti i campi alfanumerici, non impattanti sulla corretta visualizzazione delle immagini, che possano ricondurre all'identificazione, da parte della Commissione di gara dell'anagrafica del paziente. A tal fine i concorrenti dovranno acquisire le bioimmagini dalle Aziende sanitarie presso le quali sono in uso le proprie apparecchiature. Le suddette bioimmagini dovranno preventivamente essere anonimizzate, con riferimento all'anagrafica paziente, dalle Aziende sanitarie presso le quali sono state acquisite, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy”.

4) Domanda

Si chiede conferma che le buste di cui ai par. 15.3 “Bioimmagini”, par. 15.4 “Videodemo” e par. 15.5 “Caratteristiche funzionali” debbano indicare al loro esterno i riferimenti dell'azienda Concorrente.

Risposta

Si conferma che le buste possono riportare al loro esterno i riferimenti del concorrente.

5) Domanda

Relativamente a quanto indicato nel Capitolato d'Oneri art. 3 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, Tabella n. 3 – Sistemi PET/TC Basi D'Asta, si chiede di chiarire la formula di calcolo delle basi d'asta acquisto e noleggio. Come indicato nella citazione *“il valore totale a base d'asta riportato nella tabella sottostante, che sarà utilizzato come riferimento per le offerte economiche e per l'attribuzione del punteggio economico”*, la base d'asta è calcolata moltiplicando ciascun prezzo/canone unitario per la relativa quantità stimata (massima aggiudicabile nel caso di tre offerte valide), per poi procedere alla somma degli importi per tutte le voci di offerta economica. Applicando tale formula non si ottiene però il valore indicato nell'ultima riga, ovvero BAacq per l'acquisto e BAnol per il noleggio. Si chiede quindi di chiarire la formula o rettificare le BA.

Risposta

Si conferma la correttezza dei valori riportati al par.3 del Capitolato d'Oneri. Gli importi a base d'asta complessivi per acquisto (BA_{ACQ}) e noleggio (BA_{NOL}) derivano rispettivamente dalle seguenti operazioni:

- BA_{ACQ}: dalla somma di ciascun prezzo unitario moltiplicato per la relativa quantità stimata riportata in tabella. Tale sommatoria, poi, van moltiplicata per un fattore di ponderazione del 75% (cfr. par.3 del Capitolato d'Oneri);

- BA_{NOL} : dalla somma di canone unitario moltiplicato per la relativa quantità stimata riportata in tabella. Tale sommatoria, poi, va moltiplicata per un fattore di ponderazione del 25% e per il numero di anni di durata del noleggio (7),

considerando, peraltro, che *“tali quantità si riferiscono al quantitativo massimo aggiudicabile al primo aggiudicatario, come indicato al paragrafo 22, nel caso di un numero di offerte valide maggiore o uguale di 3 (tre). Pertanto, il valore totale a base d’asta riportato nella tabella sottostante, che sarà utilizzato come riferimento per le offerte economiche e per l’attribuzione del punteggio economico, non corrisponde al valore massimo stimato del lotto, riportato nella tabella precedente e al paragrafo 3.4”*.

6) Domanda

Relativamente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico art. 2.1 alle righe 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 e alla successiva nota “***” si chiede conferma che per tali dispositivi non si procederà a verifica documentale. Si chiede contestualmente conferma che la presenza delle righe 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 nel documento Allegato 13 Riferimenti Documentali sia un refuso.

Risposta

Si conferma quanto riportato al par. 2.1 del Capitolato Tecnico, tabella 1 *“Caratteristiche minime del Sistema PET/TC”*, laddove per gli *“Ulteriori dispositivi connessi con la fornitura**”*, caratteristiche da 1.20 a 1.23 per le quali *“non si procederà alla verifica documentale; pertanto, non è necessario allegare documentazione tecnica a comprova”*. Pertanto, si conferma che nell’Allegato 13 *“Riferimenti documentali”*, il concorrente non dovrà compilare i riferimenti documentali relative alle sopra menzionate caratteristiche.

7) Domanda

Relativamente a quanto indicato all’art.1 del Capitolato d’Oneri lì dove si cita *“Il Fornitore dovrà comunque garantire tutto quanto necessario per il corretto funzionamento del sistema proposto.”* si chiede conferma che dovrà essere fornito quanto necessario al corretto funzionamento del sistema proposto, limitatamente alle indicazioni fornite nel Capitolato Tecnico in merito ai requisiti minimi, alle eventuali migliorie proposte e a quanto espressamente indicato all’art. 3 MODALITA’ DI GESTIONE DELLA FORNITURA (vedi art. 3.2 da *“Saranno a carico del fornitore....”* e art. 3.4 da *“Nelle operazioni di installazione...”, etc.)*. Si chiede conferma quindi che restano a totale carico dell’Amministrazione contraente la redazione del *“progetto esecutivo”* per la realizzazione dei lavori necessari nonché l’esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l’installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento).

Risposta

Si conferma quanto previsto al par. 3.1 del Capitolato Tecnico secondo il quale *“sarà a carico dell’Amministrazione la redazione del **“progetto esecutivo”** per la realizzazione dei lavori necessari nonché l’esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e l’installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento)”*.

8) Domanda

Con riferimento a quanto indicato all'art. 3.9 del Capitolato Tecnico si chiede di chiarire cosa si intende per *"ritiro delle apparecchiature obsolete da sostituire"* diversamente da quanto richiesto al precedente art. 3.8 dove è descritto il servizio di ritiro per smaltimento.

Risposta

A differenza del par. 3.8 del Capitolato Tecnico dove il ritiro è finalizzato al solo smaltimento dell'apparecchiatura, il servizio di cui al par. 3.9 del medesimo Capitolato è relativo al ritiro delle apparecchiature obsolete al quale è associato uno sconto del fornitore sul nuovo acquisto, tarato sull'età dell'apparecchiatura da dismettere, nonché la possibilità per il fornitore stesso di utilizzare l'apparecchiatura per le modalità che riterrà più opportune.

9) Domanda

Con riferimento a quanto indicato all'art. 4.1 del Capitolato Tecnico SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI DISPOSITIVI OPZIONALI, si chiede di chiarire cosa si intende per *"servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra della PET e/o del Sistema PET/TC:*

- *da sostituire, compresi gli eventuali dispositivi opzionali ai fini della cessione al Fornitore come previsto al precedente al paragrafo 3.9"* diversamente da *"servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra della PET e/o del Sistema PET/TC:*
- *da dismettere, compresi gli eventuali dispositivi opzionali, ai fini del ritiro e trattamento dell'apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come previsto al precedente paragrafo 3.8;"*.

Per le stesse motivazioni di cui al precedente chiarimento non si riesce infatti a comprendere come possa essere prevista un'attività di "smontaggio" diversa da "smontaggio per smaltimento".

Risposta

Il servizio di smontaggio e trasporto al piano terra è un servizio opzionale che può essere richiesto al fornitore; in difetto di tale richiesta, per i servizi di cui ai par. 3.8 e 3.9, le Amministrazioni si faranno carico di smontare e trasportare le apparecchiature al piano terra.

10) Domanda

Si chiede conferma che, in riferimento al "CAPITOLATO D'ONERI DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PET/TC, DEI SERVIZI CONNESSI, DEI DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ID SIGEF 2888)", pag. 51, poiché la risoluzione spaziale trasversale (criterio di uso comune nelle schede tecniche dei produttori) è definita come media aritmetica della risoluzione tangenziale e della risoluzione radiale, per i criteri da 2.1 a 2.6 i termini "assiale" e "radiale" vadano invertiti e quindi tali criteri siano da intendersi come segue:

- Criterio 2.1: Risoluzione assiale FWHM 1 cm (mm)
- Criterio 2.2: Risoluzione assiale FWHM 10 cm (mm)
- Criterio 2.3 Media aritmetica tra Risoluzione tangenziale e radiale FWHM raggio 1 cm (mm)
- Criterio 2.4 Media aritmetica tra Risoluzione tangenziale e radiale FWHM raggio 10 cm (mm)

- Criterio 2.5 Risoluzione assiale FWHM 10 cm con algoritmo clinico (mm)
- Criterio 2.6 Media aritmetica tra Risoluzione tangenziale e radiale FWHM raggio 10 cm con algoritmo clinico (mm)

Risposta

Si conferma quanto riportato in documentazione di gara in relazione alle caratteristiche migliorative in questione.

11) Domanda

Si chiede conferma che, in riferimento all'ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE E LA VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI RELATIVE AI SISTEMI PET/TC", per il test di risoluzione spaziale sia possibile, in alternativa al grafico in formato elettronico dei profili delle sezioni, fornire le immagini DICOM della sorgente puntiforme.

Risposta

Si conferma che relativamente alle caratteristiche funzionali di cui alla lettera A della tabella al par. 4 dell'Allegato A – Protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche funzionali, è possibile fornire, in alternativa al grafico in formato elettronico dei profili delle sezioni, le immagini DICOM della sorgente puntiforme, purché in tal caso vengano fornite contestualmente anche le elaborazioni effettuate dal concorrente.

12) Domanda

Si chiede conferma che, in riferimento all'ALLEGATO A - PROTOCOLLO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE E LA VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI RELATIVE AI SISTEMI PET/TC", sia possibile fornire i grafici in formato elettronico richiesti anche in formato pdf.

Risposta

Si conferma.

13) Domanda

Si chiede conferma che, in riferimento all'ALLEGATO B - PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLE BIOIMMAGINI E DEI SOFTWARE DI POSTELABORAZIONE", i seguenti punti relativi al punto 7 ("Bioimmagini che consentano la valutazione dei software di post-elaborazione offerti in gara"):

- Software clinico specifico per applicazioni in campo neurologico (orientazione secondo piani a scelta dell'operatore, volume rendering, fusione con immagini RM, quantificazione del metabolismo, dei recettori e della quantità di amiloide cerebrale)
- Software clinico specifico per applicazioni in campo cardiaco (orientazione secondo gli assi cardiaci e mappe polari), quantificazione gated e non gated del metabolismo e della perfusione, software CT per calcium score

siano un rifiuto e pertanto da non considerare, poiché i software clinici per applicazioni in campo neurologico e cardiologico sono dispositivi opzionali (come indicato a pag. 11, tab. 3 del Capitolato d'Oneri) e, pertanto, non rientrano nei criteri di valutazione. Per giunta, i medesimi due criteri non sono presenti nella tabella a pag. 4 del medesimo allegato B.

Risposta

Si conferma che nel par. 5 dell'Allegato B – Protocollo per la valutazione delle bioimmagini e dei software di postelaborazione” – l’inserimento dei seguenti riferimenti:

- *“Software clinico specifico per applicazioni in campo neurologico (orientazione secondo piani a scelta dell'operatore, volume rendering, fusione con immagini RM, quantificazione del metabolismo, dei recettori e della quantità di amiloide cerebrale)*
- *Software clinico specifico per applicazioni in campo cardiaco (orientazione secondo gli assi cardiaci e mappe polari), quantificazione gated e non gated del metabolismo e della perfusione, software CT per calcium score”*

tra i “criteri di valutazione” è da considerarsi un refuso, considerato che, come previsto nella “*Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica Lotto unico – Caratteristiche migliorative - Sistemi PET/TC CRITERI DI VALUTAZIONE*” di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, tali software non sono ricompresi.

14) Domanda

Si chiede conferma che, in riferimento all'” ALLEGATO B - PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLE BIOIMMAGINI E DEI SOFTWARE DI POSTELABORAZIONE”, paragrafo 5 (“Criteri di valutazione”), criterio 5 (“TOTAL BODY CON 68GALLIO-PSMA”), la voce “lesione nodulare epatica” sia un refuso, in quanto il fegato - come del resto indicato nel secondo punto del medesimo criterio - è un'area non patologica negli esami con 68GALLIO-PSMA, e che, pertanto, la qualità delle immagini sia valutata nell'ambito di lesioni avide di tracciante (ad es. lesioni prostatiche).

Risposta

Relativamente al criterio 3.5 della tabella di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, avendo richiesto un “TOTAL BODY CON 68GALLIO-PSMA (range di copertura di almeno 90 cm)”, tracciante tipicamente utilizzato per diagnosi di lesioni prostatiche, si conferma che il riferimento alle “*lesioni nodulari epatiche*” indicato nel par. 5 dell'Allegato B - Protocollo per la valutazione delle Bioimmagini e dei Software di post-elaborazione, va considerato come “*lesioni nodulari*”, e che il termine “*epatiche*” sia un refuso.

15) Domanda

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9-bis comma 4 del D.lgs. 36/23 secondo cui il fornitore è tenuto a fornire a Consip l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, al fine di approntare un' organizzazione dei dati e informazioni relative alle forniture pienamente rispondente alle esigenze di codesta centrale unica di committenza, si chiede di meglio dettagliare i dati che potranno essere richiesti al fornitore e, in ogni caso, di confermare che con il termine consumi si intendano le consegne, installazioni e i collaudi.

Risposta

Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nell'art. 9 bis dello Schema di Accordo Quadro, il cui comma 4 chiarisce, tra l'altro, che: “Fermo quanto previsto nei commi precedenti, Consip S.p.A. svolge il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro e potrà richiedere, in ogni momento, l'invio di informazioni, riguardanti a titolo esemplificativo: - le Amministrazioni Contraenti, - gli Ordini di Fornitura ricevuti con indicazione della data di emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativo,

importo, valore stimato di contratto, origine dei beni forniti; - l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i (consegne, installazioni, e collaudi); - l'elenco dei reclami ricevuti e loro puntuale gestione; - l'elaborazione di report specifici (consegne, installazioni, collaudi, penali), ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo articolo 14. [...]".

16) Domanda

Si chiede di confermare che il modello "All.12_NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI", potrà essere oggetto di eventuale valutazione e negoziazione tra l'operatore economico aggiudicatario e l'amministrazione Titolare del trattamento al fine di valutare, definire congiuntamente, in ottica collaborativa, le regole per il trattamento dei dati personali in conformità di quanto previsto dal GDPR (Reg.UE n.679/2016).

Con specifico riguardo al contenuto del modulo di cui al punto che precede siamo a presentarvi sin da ora le seguenti richieste di chiarimento, tenuto conto di tutte le facoltà previste nel Regolamento n. 679/2016 a disposizione del Responsabile:

1. Amministratore di Sistema: Si chiede di confermare che in fase di aggiudicazione tale prescrizione posta nel modello, punto 16, possa essere superata nel caso in cui a per le attività oggetto dell'appalto, la Scrivente non svolgesse la funzione di "Amministratore di Sistema": La motivazione di tale esclusione al ruolo, è fondata sulla FAQ n. 1 del Garante Privacy acclusa al Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di sistema" del 28 novembre 2008 (così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009), laddove viene sostenuto dall'Autorità stessa che "[...]Non rientrano invece nella funzione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p. es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software".
2. Sub-Responsabili e Trasferimenti: Al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione generale preventiva scritta ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione è regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, (tra cui società del Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero offrire interventi di supporto tecnico avanzato da remoto).

Si fa presente che la Scrivente ha intrapreso le misure necessarie a fornire una protezione adeguata in relazione ai dati inviati fuori dall'Area Economica Europea e tutti i trasferimenti saranno soggetti a un meccanismo di trasferimento approvato dalle autorità dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e ss. del Reg. UE 679/2016 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en) ; ad oggi i trasferimenti dei dati sono coperti dalla norme vincolanti d'impresa (BCR - P, Binding Corporate Rules) o SCC.

Risposta

Con riferimento al quesito preliminare: non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione.

Con riferimento al punto 1: non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione. Si precisa in ogni caso che l'accordo quadro prevede attività di assistenza tecnica e manutenzione full risk per 24 mesi, per cui tali interventi non appaiono riconducibili alla nozione di attività occasionale.

Con riferimento al punto 2: non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione.

17) Domanda

Con riferimento all'art. 23.3 "Polizza assicurativa" del Capitolato d'oneri, tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa.

Risposta

Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché siano presenti tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri.

18) Domanda

L'art. 10 del capitolato d'oneri prevede che l'importo della garanzia provvisoria possa essere ridotto "del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente".

Si chiede di precisare se, per fruire di tale beneficio, è sufficiente indicare il link della piattaforma dove è possibile effettuare la verifica telematica della garanzia.

Risposta

Si conferma: il link della piattaforma può essere inserito all'interno della garanzia stessa.

19) Domanda

Con riferimento alla possibilità di sostituzione dell'apparecchiatura prevista dagli art. 3.7.2 p. 20 e art. 5 p. 27 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che tale richiesta sia da considerarsi non applicabile alla presente procedura avente per oggetto un sistema complesso.

Risposta

Non si conferma in quanto, come previsto al par. 3.7.2 del Capitolato Tecnico, *"In caso di impossibilità di ripristino della funzionalità dell'intera apparecchiatura, la stessa dovrà essere sostituita entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della "Richiesta di intervento" pena l'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro. Il Fornitore dovrà garantire materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e con caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti."*

20) Domanda

In riferimento all'"Allegato 13 – Riferimenti documentali", pagina 3 "Ulteriori dispositivi connessi con la fornitura", ovvero i punti 1.20 "Set completo di fantocci per controlli qualità normativa NEMA PET e software per l'elaborazione", 1.21 "Sistema di videosorveglianza del paziente costituito da telecamera e

software/hardware per la visualizzazione”, 1.22 “Dotazione completa di accessori per un corretto e sicuro posizionamento del paziente (sistemi contenitivi, supporto testa, supporto arti inferiori, ecc.)”, 1.23 “Sorgenti radioattive e/o fantocci necessari alla calibrazione del sistema”, si chiede di confermare che i campi relativi ai suddetti elementi non debbano essere compilati, in quanto, come riportato a pagina 8 del “*Capitolato Tecnico*”, per tali dispositivi non è richiesta alcuna comprova documentale.

Risposta

Si veda risposta al quesito 6).

21) Domanda

Nell'allegato B “*PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLE BIOIMMAGINI E DEI SOFTWARE DI POSTELABORAZIONE*” non è presente alcun riferimento alla necessità di allegare un report dosimetrico associato alle bioimmagini, tuttavia, nel “*Capitolato d'oneri*” pag.42, dove sono indicate le modalità di presentazione delle buste contenente le biomagini, è indicato tale report. Si chiede pertanto di confermare che il report dosimetrico indicato nel Capitolato d'oneri sia un refuso o che sia comunque facoltativo l'inserimento nella busta.

Risposta

Si conferma.

22) Domanda

In riferimento alla fornitura in noleggio dei sistemi PET/CT, si segnala che tra i dispositivi connessi alla fornitura sono indicate anche le sorgenti radioattive (“*Capitolato Tecnico*”, pag.7, punto 1.23 “*Sorgenti radioattive e/o fantocci necessari alla calibrazione del sistema*”). Si chiede di confermare che è prevista la fornitura solo delle prime sorgenti radioattive, escludendo la fornitura delle successive durante il periodo di noleggio, trattandosi di beni consumabili e quindi non inclusi nel noleggio del sistema.

Risposta

Non si conferma. In caso di noleggio, il fornitore dovrà garantire la fornitura di sorgenti radioattive e/o dei fantocci necessari alla calibrazione del sistema, per l'intera durata del contratto (7 anni).

23) Domanda

Si richiede la possibilità di fornire una copia aggiuntiva di backup dei CD/DVD o USB relativi alle biomagini, al video demo e alle caratteristiche funzionali, in modo tale da evitare qualsivoglia inconveniente tecnico durante la visualizzazione degli stessi.

Risposta

Non si conferma e si precisa che – in caso di presenza nella busta di una o più copie aggiuntive di CD/DVD o USB relativi alle bioimmagini, al video demo e alle caratteristiche funzionali – quest'ultime non formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione la quale si limiterà ad analizzare solo un dispositivo tra quelli eventualmente forniti.

24) Domanda

Si chiede conferma che per i test funzionali relativi al sistema TC si possa utilizzare un sistema TC standalone uguale per marca e modello al sottosistema TC offerto in gara.

Risposta

Si conferma.

25) Domanda

Si chiede di poter rendere disponibili i file in formato word degli allegati “*ID2888_AQ PET-TC_Allegato 13_Riferimenti documentali_*” e “*ID2888_AQ PET-TC_Allegato Bbis_Modello set informativo*”.

Risposta

Si comunica che Il documento, in formato editabile, è all'interno del file .zip denominato “Moduli Dichiarazione”.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott. Guido Gastaldon